



CITTA' DI VALMONTONE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 29

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

Del 28.06.2021

L'anno 2021

Il giorno 28

Giugno

ore 9.35

si è riunito

il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di Legge.

Risultano:

		PRES.TE	ASS.TE			PRES.TE	ASS.TE
1. MIRKO NATALIZIA	Presidente	Si		10. PIZZUTI PIERLUIGI	Consigliere	Si	
2. ALBERTO LATINI	Sindaco	Si		11. MATRIGIANI ROBERTO	Consigliere	Si	
3. BERNABEI VERONICA	Consigliere		Si	12. MUJIC LAURA	Consigliere	Si	
4. MARCO GENTILI	Consigliere	Si		13. ANGELUCCI M. GRAZIA	Consigliere	Si	
5. ZIANNA ELEONORA	Consigliere	Si		14. ATTIANI PIERO	Consigliere	Si	
6. LEONE MATTEO	Consigliere	Si		15. PETRUCCI ALESSIA	Consigliere		Si
7. PIZZUTI GIULIO	Consigliere	Si		16. PIZZUTI CATERINA	Consigliere		Si
8. CERCIALTER	Consigliere	Si		17. BELLOTTI MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
9. NARDECCHIA FLORIANA	Consigliere		Si				

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Mirko NATALIZIA

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale, incaricato del verbale, Dott.ssa Rosa MARIANI

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere:	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.3
<input checked="" type="checkbox"/> X FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> contrario in quanto:	F.to Dott. Gianluca PETRASSI
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:	IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1.2
<input checked="" type="checkbox"/> X FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> contrario in quanto:	F.to Dott. Gianluca PETRASSI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita “ A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi *da 650 a 654*, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il **30 giugno 2021**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.06.2021 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) per l'anno 2021;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 4.003.108,69 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

CONSIDERATO che:

-le tariffe vanno determinate per fasce di utenza suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e alla entità dei costi di gestione degli stessi;

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche residenti è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie mentre per le utenze domestiche dei non residenti o secondarie è rapportato ad un numero di componenti prestabilito dal regolamento e alla superficie; per le utenze non domestiche il calcolo avviene solo sulla base della superficie imponibile;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

DATO ATTO che il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art, 33 bis D.L 248/07 è pari ad € 10.346,23;

CONSIDERATO che la suddivisione dei costi tra quota fissa e quota variabile è effettuata attribuendo il 28,99% alla quota fissa ed il 71,01% alla quota variabile e pertanto, i costi del PEF finale è pari ad € 3.992.762,46 sono così ripartiti

- Costi variabili € 2.835.388,86
- Costi fissi € 1.157.373,60

CONSIDERATO, inoltre, che le previsioni di entrata sono collegabili al 60% delle utenze domestiche e al 40% delle utenze non domestiche ottenendo le seguenti suddivisioni:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi	€ 694.424,16	€ 462.949,44
Costi variabili	€ 1.701.233,31	€ 1.134.155,55

VISTA inoltre la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 28.06.2021 con la quale sono stati attribuiti alle utenze domestiche risorse attribuite e non utilizzate dal Comune di Valmontone nell'anno 2020 per un importo di € 75.952,00 ed è stata disposta la riduzione della quota variabile di competenza delle utenze domestiche;

Che per quanto sopra specificato la ripartizione definitiva risulta essere la seguente:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi	€ 694.424,16	€ 462.949,44
Costi variabili	€ 1.625.281,31	€ 1.134.155,55

VISTO l'articolo 5 del D.P.R. 158/1999 rubricato "Calcolo della tariffa per le utenze domestiche"

-che, al comma 1) stabilisce *"ai sensi dell'articolo 4 comma 2 l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa della categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1) al presente decreto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali"* (Ka);

-che, al comma 4) del predetto articolo 5 stabilisce *"la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1) al presente decreto"* (Kb);

VISTO l'articolo 6 del D.P.R. 158/1999 rubricato *"Calcolo delle tariffe per le utenze non domestiche"*

-che, al comma 1) stabilisce *"per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di"*

attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1) al presente decreto" (Kc);

-che, al comma 2) del predetto articolo 6 "per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq/ ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1)" (Kd)

CONSIDERATO che

- in particolare per le utenze non domestiche assume rilevanza nel territorio comunale il Polo Turistico Integrato, iniziativa economico-ricreativa – ludico-educazionale realizzata nell'ambito del programma di interventi di cui al decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 636 del 18/9/2000:
- la predetta iniziativa si basa su studi che hanno analizzato la posizione geografica, la presenza di attività simili, l'utenza stanziale e turistica nonché l'assenza di iniziative analoghe nelle regioni del centro sud d'Italia;
- l'area interessata comprende quattro comparti: un comparto di circa 60 ettari destinato al parco divertimenti, oltre un comparto commerciale, uno ricreativo ed infine un comparto sportivo per complessivi ulteriori 90 ettari collegate con la viabilità nazionale autostradale, facilmente raggiungibile sia dal Sud che dal centro Nord Italia;
- il Parco comprende una serie di attività riconducibili ai seguenti sottosistemi:
attività ludiche-ricreative che comprendono attrazioni, giochi, spettacoli all'aperto e al chiuso;
- attività funzionali al pubblico che comprendono i servizi dedicati alla ristorazione ed alla vendita, quali negozi a tema;
attività funzionali al Parco che comprendono servizi specifici, viabilità, logistica, impianti, parcheggi, ecc.;
- l'outlet comprende oltre 200 attività commerciali.

Il D.P.R 158/1999, a cui fa riferimento il comma 651 dell'art. 1 della legge 147/2013, così come per la TARES applicata nel 2013, il comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, stante la sua datazione non comprende categorie a cui assimilare le tipologie di attività sopradescritte sia per qualità, nel caso del Parco Divertimenti, che per quantità nel caso dell'outlet, poiché i coefficienti di produzione dei rifiuti previsti nel predetto D.P.R. 158/1999 essendo parametrati ad un livello di produzione stanziale, non risultano idonei a contemplare, pur nel range minimo e massimo stabilito dal D.P.R. 158, i quantitativi di rifiuti generati dal notevole afflusso di visitatori delle attività facenti parte del compendio commerciale, determinando altrimenti una iniqua applicazione della tassa.

Conseguentemente si ritiene necessario dover distinguere tra le attività commerciali e di somministrazione inserite nel complesso dell'Outlet da quelle presenti nel resto del territorio comunale. Per tali attività occorre inserire n. 2 sottocategorie:

la prima con la denominazione "Attività commerciali beni durevoli – Outlet - " sottocategoria della 14, la seconda con la denominazione "Attività di somministrazione –Outlet – " sottocategoria della 22 al fine di attribuire a quest'ultime coefficienti più consoni alla capacità di produrre rifiuti rispetto alle attività prettamente locali. Nello specifico, per quanto riguarda la parte variabile, ritenuto come sopra evidenziato che esistono circostanze particolari riferite alla specifica situazione si ritiene necessario dover derogare dal limite massimo.

Per quanto riguarda il Parco giochi, ritenuta l'impossibilità di individuare una categoria specifica all'interno del D.P.R 158/1999 in cui catalogare l'attività che si svolge all'interno della struttura, in considerazione anche delle particolari modalità di raccolta dei rifiuti, delle quantità rilevate negli

anni 2011 e 2012, della periodicità della attività e della capillarità della differenziazione svolta a cura e spese dalla società si ritiene dover inserire una sottocategoria all'interno della categoria 4 con la denominazione " Parco divertimenti" (più attinente sulla base dei coefficienti evidentemente strutturati per superfici di considerevole ampiezza in riferimento alla parte fissa della tariffa

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992 nella misura fissata dalla provincia di Roma con delibera in corso di validità

RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con delibera in corso di validità

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28.06.2021, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ovvero modificato dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI

la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il regolamento generale delle entrate e della riscossione coattiva, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 22.05.2020;

VISTI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000 che sancisce le competenze del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

UDITI gli interventi resi dai Consiglieri Comunali sul presente punto all'ordine del giorno registrati, trascritti e conservati agli atti della Segreteria Generale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti alla votazione n. 13

Assenti n. 4 (Bernabei V., Nardecchia F., Petrucci A., Pizzuti C.)

Con voti favorevoli n. 10

Con voti contrari n. 3 (Angelucci M.G., Attiani P., Bellotti M.)

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante del presente atto;
2. di dare atto che in forza del regolamento comunale per la disciplina della tari verranno applicate le seguenti riduzioni ed agevolazioni, il cui costo viene posto a carico delle tariffe tari:

riduzione /agevolazione	Quota fissa	Quota variabile
Art. 21 regolamento (ab a disposizione)		€ 30.000,00
Art. 23 del regolamento (compostaggio)		€ 30.000,00
Art. 24 del regolamento (Riciclo)		€ 150.000,00
Totale		€ 210.000,00

Art.26 del regolamento (Agevolazioni)		€ +30.000,00
Contributo comune agevolazioni		€ -30.000,00

3. di approvare i criteri per la determinazione delle tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui servizi e sui rifiuti di cui all'allegato -A- formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare per l'anno 2021 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti i sulle UTENZE DOMESTICHE di cui all'allegato -B- formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare per l'anno 2021 le tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sulle UTENZE NON DOMESTICHE di cui all'allegato -C- formante atto integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con delibera in corso di validità;
7. dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel piano finanziario;
8. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti alla votazione n. 13

Assenti n. 4 (Bernabei V., Nardecchia F., Petrucci A., Pizzuti C.)

Con voti favorevoli n. 10

Con voti contrari n. 3 (Angelucci M.G., Attiani P., Bellotti M.)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Al termine della votazione del presente punto all'o.d.g. esce il Consigliere Cerci W.

ALLEGATO A

Criteria per la determinazione delle tariffe: suddivisione spesa tra utenze domestiche e utenze non domestiche.

Costi fissi da piano finanziario € 1.157.373,60 28,99%	Importo totale 1.157.373,60		Utenze domestiche	60%	Importo 694.424,16			
					Utenze non domestiche	40%	Importo 462.949,44	
Costi variabili da piano finanziario € 2.835.388,86 71,01%	Importo totale 3.045.388,86		Utenze domestiche	60% Pari ad € 1.701.233,31			Importo parziale	1.701.233,31
					Riduzioni	210.000,00	Riduzioni	60.000,00
							Delibera CC n.----- del--- ----	-€ 75.952,00
				Importo totale	1.685.281,31			
			Utenze non domestiche	40% Pari ad € 1.134.155,55	Importo parziale	1.134.155,55		
	Riduzioni	210.000,00			Riduzioni	+150.000,00		
Totale parziale	2.835.388,86	Importo totale			1.284.155,55			

ALLEGATO B**UTENZE DOMESTICHE**

Tipologia	TARIFFE	
	Ka	Kb
Nucleo da 1 componente	0,86	0,92
Nucleo da 2 componenti	0,94	1,72
Nucleo da 3 componenti	1,02	2,2
Nucleo da 4 componenti	1,1	2,68
Nucleo da 5 componenti	1,17	3,04
Nucleo da 6 componenti o più	1,23	3,54

Tipologia	TARIFFE	
	Quota Fissa €/mq	Variabile €
Nucleo da 1 componente	0,77	111,55
Nucleo da 2 componenti	0,84	208,55
Nucleo da 3 componenti	0,91	266,76
Nucleo da 4 componenti	0,99	324,96
Nucleo da 5 componenti	1,05	368,61
Nucleo da 6 componenti o più	1,10	429,23

ALLEGATO C**UTENZE NON DOMESTICHE**

	Attività	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,592	5,650
2	Cinematografi e teatri	0,450	4,120
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,520	4,800
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,768	6,981
5	Stabilimenti balneari	0,582	5,559
6	Esposizioni, autosaloni	0,399	3,650
7	Alberghi con ristorante	1,539	14,670
8	Alberghi senza ristorante	1,139	10,980
9	Case di cura e riposo	1,470	13,550
10	Ospedale	1,700	15,670
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,470	13,550
12	Banche ed istituti di eredito	0,860	7,890
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,220	11,260
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,440	13,210
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,860	7,900
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,590	14,630
	- idem utenze giornaliere	3,180	29,260
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,120	10,320
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,965	9,100
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,260	11,580
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,805	8,200
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,835	8,100
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,250	42,054
	- idem utenze giornaliere	6,500	120,480
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,168	33,720
24	Bar, caffè, pasticceria	2,450	30,974
	- idem utenze giornaliere	4,900	104,208
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,340	21,550
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,255	21,500
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,230	62,924
28	Ipermercati di generi misti	1,980	18,200
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,580	100,000
	- idem utenze giornaliere	13,160	109,600
30	Discoteche, night-club	1,612	16,830
31	Attività commerciali beni durevoli - outlet	2,104	42,220
32	Attività somministrazione- outlet	13,477	54,178
33	Parco divertimenti	0,540	7,285

UTENZE NON DOMESTICHE

	Attività	Quota fissa	Quota variabile	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,835	1,750	2,585
2	Cinematografi e teatri	0,634	1,276	1,910
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,734	1,486	2,220
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,084	2,162	3,246
5	Stabilimenti balneari	0,821	1,721	2,542
6	Esposizioni, autosaloni	0,563	1,130	1,693
7	Alberghi con ristorante	2,172	4,543	6,715
8	Alberghi senza ristorante	1,607	3,400	5,007
9	Case di cura e riposo	2,074	4,196	6,270
10	Ospedale	2,399	4,853	7,252
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,074	4,196	6,270
12	Banche ed istituti di credito	1,213	2,443	3,656
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,721	3,487	5,208
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,032	4,091	6,123
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,213	2,446	3,659
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,244	4,530	6,774
	- idem utenze giornaliere	4,487	9,061	13,548
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,580	3,196	4,776
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,362	2,818	4,180
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,778	3,586	5,364
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,135	2,539	3,674
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,178	2,508	3,686
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,586	13,023	17,609
	- idem utenze giornaliere	9,172	37,309	46,481

23	Mense, birrerie, amburgherie	4,470	10,442	14,912
24	Bar, caffè, pasticceria	3,457	9,592	13,049
	- idem utenze giornaliere	6,914	32,270	39,184
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,302	6,673	9,975
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,182	6,658	9,840
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,969	19,486	25,455
28	Ipermercati di generi misti	2,794	5,636	8,430
29	Banchi di mercato genere alimentari	9,284	30,967	40,251
	- idem utenze giornaliere	18,959	33,940	52,899
30	Discoteche, night-club	2,275	5,212	7,487
31	Attività commerciali beni durevoli - outlet	2,269	13,074	15,343
32	Attività somministrazione- outlet	18,974	16,777	35,751
33	Parco divertimenti	0,762	2,256	3,018

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Mirko Natalizia

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Mariani

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Valmontone: www.comune.valmontone.rm.it - Sezione Albo Pretorio "on-line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii

Valmontone, lì 01/07/2021

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosa Mariani

Per copia conforme all'originale

Valmontone, lì 01/07/2021

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Mariani